



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Luca Gurrieri,
lette le istanze ed esaminati gli atti,
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. ,
preso atto della normativa secondaria di riferimento con riguardo
alla competenza della cd. scuola polo per quanto concerne la valutazione
dei titoli;

visto il contenuto motivazionale del decreto Prot. 0008788 del
29/07/2021 della Dirigente dell'I.I.S.S. Calleri di Pachino: *“VERIFICATO
che i titoli dichiarati dal Docente Pillitteri Sergio non corrispondono alla
documentazione acquisita e che hanno determinato il punteggio attribuito”*
(cfr. decreto di annullamento e rettifica del 29.07.2021, all. 7 al ricorso e
all. 17 alla memoria responsiva); e rilevato che la motivazione del
provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della
decisione amministrativa (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 05/05/2022, n. 711,
in *Foro Amministrativo (Il)* 2022, 5, 696) e che la motivazione di un
provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di
fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno
giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del
provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha
determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella
determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti
amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti
della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni
che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne
impediscono l'ampliamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 07/12/2021, n.
12621, in *Redazione Giuffrè amm.* 2021);

rilevato che il riconoscimento al ricorrente del superiore punteggio
sarebbe suscettibile di pregiudicare i diritti degli iscritti nelle medesime
graduatorie, e che pertanto gli altri iscritti in graduatoria sono litisconsorzi
necessari, con la conseguenza che il ricorso va notificato ai litisconsorti
necessari inclusi nelle graduatorie cui si riferiscono le domande del



ricorrente (cfr. Corte Appello Catania, sez. lav., 14/09/2020, n. 533, in *Redazione Giuffrè 2020*; Corte Appello Catania, sez. lav., 19/05/2020, n. 355, in *Redazione Giuffrè 2020*), potendo in mancanza risultare la decisione *inutiliter data*;

rilevato che la notifica nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, può essere validamente effettuata a mezzo di pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30/05/2019, n. 6804, in *Redazione Giuffrè 2019*);

dispone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie cui si riferiscono le domande del ricorrente, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione (Ministero Istruzione), pubblicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della prossima udienza, che

fissa per il **13 LUGLIO 2023**.

Preso atto del disposto di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << *Modifiche al codice di procedura civile* >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice... Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio ... per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza ("è considerato data di udienza a tutti gli effetti"), e disponendo che << Il giudice provvede entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>, chiarendo che << Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023;

rilevato che l'udienza fissata per la trattazione del presente procedimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, e che appare



opportuno disporne lo svolgimento con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. ;

dispone

che la sopra fissata udienza del **13 LUGLIO 2023** si svolga secondo le modalità cd. cartolari poco sopra indicate e venga, pertanto, sostituita dal deposito di note scritte;

assegna

alle parti termine **perentorio** sino al **13 LUGLIO 2023** per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che i difensori delle parti avrebbero formulato in udienza; eventuali depositi successivi al predetto termine saranno considerati irricevibili e il contenuto degli stessi inutilizzabile; **nello stesso termine andrà documentata l'effettuata integrazione del contraddittorio;**

avvisa

i difensori delle parti che il provvedimento verrà emesso dal giudice entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e sarà comunicato a cura della Cancelleria;

avvisa

le parti circa le conseguenze previste dal citato art. 127-ter c.p.c. in caso di mancato deposito di note scritte nel termine sopra indicato;

manda

alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Siracusa, 29/04/2023

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri

